



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 86

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 12/DDL del 28 maggio 2026)

**ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGHI DEL
GRAPPA" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL
TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° giugno 2026.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGHI DEL GRAPPA" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Relazione:

L'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, prevede per la parte che qui interessa, che la Regione, sentite le popolazioni interessate, possa con legge modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni.

In accordo con il dettato costituzionale appena richiamato, la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", nel testo consolidato risultante dalle modifiche intervenute nel tempo, disciplina, tra l'altro, le procedure per la variazione delle circoscrizioni dei comuni.

Tali variazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 25 del 1992, possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 della legge statutaria regionale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce del quadro normativo succintamente riportato, i Sindaci dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcuoco in Provincia di Treviso hanno chiesto ritualmente alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti comuni ed istituzione di un nuovo Comune denominato "Borghi del Grappa", trasmettendo le deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 9 del 7 aprile 2026 e n. 14 dell'8 aprile 2026. Le deliberazioni consiliari, approvate entrambe all'unanimità, sono state pubblicate all'Albo pretorio on line dei rispettivi comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio non sono pervenute osservazioni o opposizioni.

Entrambe le deliberazioni comunali sono corredate dallo stesso studio di fattibilità nel quale sono esposte le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche sottostanti al processo di fusione.

In sintesi (e rimandando per il resto alla lettura del documento completo)¹ tali ragioni possono essere riassunte nel modo che segue:

- CONTESTO STORICO, SOCIALE E CULTURALE: Castelcuoco e Cavaso del Tomba condividono un patrimonio storico, sociale, economico e culturale profondamente intrecciato. La continuità territoriale, le esperienze comuni di organizzazione amministrativa, le attività economiche simili, le tradizioni e le vicende storiche comuni rappresentano elementi tangibili di una forte identità comunitaria. Questi elementi rappresentano una base solida per un percorso di

¹ Cfr. più ampiamente, Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcuoco, Soc. POLEIS, 2026.

fusione dei comuni, capace di valorizzare il tessuto socioeconomico locale e rafforzare le prospettive di sviluppo del territorio;

- CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIOECONOMICHE: pure in presenza di alcune differenze nelle tendenze dei due comuni, si conferma per entrambi l'esigenza di valorizzare gli elementi di attrattività del territorio, a sostegno della tenuta del tessuto sociale, a contrasto del calo demografico e per rafforzare il livello di coesione in una società con una incidenza progressivamente maggiore della terza età. La centralità delle politiche a sostegno delle famiglie, in particolare, richiede continuità e potenziamento sia rispetto ai servizi educativi e scolastici, al fine di sostenere le famiglie con figli, sia nei servizi rivolti alla popolazione anziana. Si ritiene importante, inoltre, rafforzare le opportunità per il tempo libero, garantendo luoghi di socializzazione, impianti sportivi e culturali nei quali coinvolgere le realtà associative locali, al tempo stesso garantendo un puntuale presidio della sicurezza;

- STRUTTURA DEL TERRITORIO: i territori dei due comuni risultano sostanzialmente omogenei, con un basso livello di consumo di suolo ed un elevato valore naturalistico; inoltre, appartengono alle medesime zonizzazioni per tutti i principali servizi e aderiscono entrambi all'Unione montana del Grappa. Le differenze di paesaggio e urbanizzazione (più collinare e frazionato il territorio di Cavaso del Tomba, più pianeggiante e compatto quello di Castelcuoco) non appaiono un ostacolo, ma risultano complementari e funzionali ad una integrazione e armonizzazione della pianificazione territoriale e dei servizi;

- DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: anche se in presenza di risorse molto limitate, la gestione finanziaria dei due comuni risulta sostanzialmente sana ed in equilibrio, seppure caratterizzata da una limitata autonomia finanziaria, sostanzialmente dovuta alle politiche tributarie applicate, in entrambi i casi con entrate inferiori alla media provinciale. Questo dato, anche se virtuoso, si traduce in una spesa pro-capite molto contenuta, che comporta una conseguente importante limitazione nell'offerta di servizi alla popolazione. I consistenti finanziamenti derivanti dalla fusione, oltre a fornire un'occasione unica di sviluppo dei servizi al territorio, consentiranno con una certa elasticità temporale di lavorare in direzione di una maggiore autonomia finanziaria. Anche la razionalizzazione delle spese interne di funzionamento, derivanti dalle sinergie organizzative e dall'unificazione delle procedure, garantirà in prospettiva maggiori risorse per l'offerta di servizi;

- VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI FUSIONE: l'analisi dell'attuale funzionamento degli uffici e dei servizi evidenzia importanti limiti organizzativi, sostanzialmente derivanti dalla carenza di personale e dalla necessità di concentrare su poche figure, per quanto qualificate, una vasta molteplicità di compiti e funzioni. La creazione di un unico gruppo di lavoro, oltre alle agevolazioni per il reclutamento di nuovo personale previste in caso di fusione, garantisce una dotazione di personale più articolata, con maggiore specializzazione e intercambiabilità, oltre ad una migliore continuità operativa dei servizi. La maggiore informatizzazione e la possibilità di mantenere sedi operative sulle due municipalità per i servizi di front-office al cittadino garantiscono inoltre la piena accessibilità degli uffici. Anche la razionalizzazione degli organi, con l'unificazione dei Consigli e delle Giunte, garantisce comunque una consistente rappresentatività del territorio. Grazie agli ingenti trasferimenti

statali e regionali, si assisterà ad un aumento delle disponibilità di bilancio rispetto all'attuale dotazione del 46 per cento nel primo anno e del 23 per cento nei successivi sedici anni. Il consistente aumento di risorse economiche consentirà lo sviluppo dei servizi secondo le direttrici individuate dall'analisi: a) sviluppo dei servizi sociali, educativi e ricreativi; b) investimenti per la tutela, la sicurezza, la competitività e la fruibilità del territorio;

- *CONSIDERAZIONI IN PROSPETTIVA*: lo studio di fattibilità conferma l'opportunità della fusione tra i Comuni di Castalcucco e di Cavaso. Un ente unico consentirebbe di specializzare il personale, migliorare la qualità dei servizi, unificare procedure e generare economie di scala da reinvestire nello sviluppo locale, contrastando marginalizzazione e spopolamento. Le fusioni producono risparmi significativi e permettono servizi più omogenei, continui e accessibili, oltre a una maggiore capacità di attrarre personale qualificato e accedere a finanziamenti europei, statali e regionali. Inoltre, un'organizzazione più strutturata favorirebbe anche la digitalizzazione, l'efficienza amministrativa e un maggiore peso istituzionale. Il successo del processo richiede tuttavia il coinvolgimento del personale, la partecipazione delle comunità, l'utilizzo accorto degli incentivi e una regia politica consapevole. La mancanza di questi elementi potrebbe compromettere il consenso al progetto di fusione. Il sondaggio preliminare alla popolazione ha ottenuto un livello di adesione soddisfacente, oltre ad un giudizio ampiamente positivo rispetto al progetto di fusione e alcune prime indicazioni di ambiti di investimento e sviluppo ritenuti prioritari;

- *IL NUOVO COMUNE*: alla data del 1° gennaio 2025 la popolazione residente nei Comuni di Castalcucco e di Cavaso del Tomba risulta essere rispettivamente pari a 2.323 e 2.930 abitanti. A livello aggregato, nei due comuni risiedono attualmente 5.253 abitanti, collocando il nuovo ente eventualmente derivante dal processo di fusione nella classe demografica "f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti", ai sensi dell'articolo 156 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente disegno di legge consta della presente relazione e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Borghi del Grappa" mediante la fusione dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castalcucco, della Provincia di Treviso, individuando, contestualmente, la sede provvisoria dell'ente e rimandando, quanto alla sede definitiva, al nuovo statuto.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum delle popolazioni interessate.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “BORGHI DEL GRAPPA” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E CASTELCUCCO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Treviso, il nuovo Comune denominato “Borghi del Grappa” mediante fusione dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelveccco della Provincia di Treviso.

2. La relativa sede municipale è individuata nello statuto del nuovo comune. In attesa di tale individuazione, il nuovo comune ha sede provvisoria in quella attuale di Cavaso del Tomba (TV).

3. Nello statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Cavasos del Tomba					
Castelveccco					
TOTALE					

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fino all'elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Cavaso del Tomba e di Castelveccco della Provincia di Treviso coadiuva, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il Commissario nominato per la gestione del nuovo comune derivante da fusione.

2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Borghi del Grappa” sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Treviso sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	5
Art. 2 - Risultati della consultazione.	5
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.	5
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 5 - Entrata in vigore.....	5